

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SOSTEGNO DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA “  
SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATO” AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ZONA – DISTRETTO VERSILIA

CAPO I  
Disposizioni generali

Art. 1  
Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di “Sostegno Economico Integrato” rivolti agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale della zona Distretto Versilia erogati dall’Azienda Toscana Nord Ovest, di seguito Azienda, per conto dei Comuni.

2. Tali servizi e prestazioni perseguono lo scopo di prevedere forme di sostegno alla domiciliarità che possano determinare l’incremento dei livelli di adeguatezza della risposta al bisogno e quindi operare il progressivo miglioramento della presa in carico.

Art. 2  
Tipologia delle prestazioni

1. Dal punto di vista della tipologia, tali prestazioni si ascrivono all’area degli interventi domiciliari erogati in forma indiretta contemplati dall’art. 7 comma 2 lettera b della L.R.T. 18 dicembre 2008 n. 66.

2. L’attivazione degli interventi si effettua in conformità alle disposizioni della L.R.T. 18 dicembre 2008 n. 66“ e del *“Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani”* approvato con D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370.

3. Il Sostegno Economico Integrato consiste nell’erogazione di contributi economici mensili, che si distinguono in due categorie:

- contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia;
- contributi finalizzati alla regolare assunzione dell’assistente familiare.

CAPO II  
Accesso

Art. 3  
Destinatari

1. Fatti salvi requisiti generali previsti dal *Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani”* (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370) nella parte dedicata all’area della domiciliarità, il presente regolamento definisce i criteri di accesso alle prestazioni in oggetto.

2. Gli interventi di Sostegno Economico Integrato sono destinati alle persone anziane ultrasessantacinquenni residenti nella zona-distretto Versilia, che si trovino nella condizione di non autosufficienza e con alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno.

Art. 4  
Accesso al servizio

1. Il Punto Unico di Accesso (P.U.A.) di Zona, assicura la presa in carico del cittadino attraverso la gestione ed il coordinamento della rete territoriale dei servizi per la non autosufficienza.

2. Le modalità di accesso al servizio nonché i termini massimi per la sua erogazione sono regolati dagli artt. 9, 10 (in part. comma 1), 11 (in part. comma 5 lett. e), 12 (in part. comma 3) della L.R.T. 66/2008.

Art. 5  
Criteri di accesso

1. Possono accedere al Sostegno Economico Integrato le persone anziane non autosufficienti con livelli di isogravità III° – IV° – V°.
2. Oltre al livello di isogravità l'accesso è determinato anche dalla situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario.
3. La situazione reddituale e patrimoniale è data dal valore dell' I.S.E.E. socio sanitario di cui al DPCM 159/2013.
4. Accedono al servizio i soggetti il cui l'I.S.E.E. socio sanitario risulti inferiore / uguale alle seguenti soglie:
  - € 16.500,00 per quanto concerne i contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia;
  - € 18.000,00 per quanto concerne i contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare.

## **Art. 6**

### **Valutazione multidimensionale**

La valutazione multidimensionale è effettuata dall' Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) nell'esercizio delle funzioni espressamente attribuite alla stessa sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 5 della L.R.T. 66/2008.

## **Art. 7**

### **Erogazione**

1.L'erogazione dei contributi è effettuata in conformità alle risultanze del Progetto di Assistenza Personalizzato (P.A.P.) elaborato dall'U.V.M., come previsto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.R.T. 66/2008 ed in conformità alle prescrizioni contenute nel *“Progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani” (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370).*

2.L'erogazione del contributo è effettuato a cura della struttura amministrativa della Zona Distretto entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento.

## **CAPO III**

### **Contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia.**

## **Art. 8**

### **Funzione**

I contributi di cui al presente capo sono erogati a sostegno delle funzioni assistenziali della famiglia che si assuma in proprio il carico assistenziale della persona anziana non autosufficiente.

## **Art. 9**

### **Quantificazione dei contributi mensili**

1. L'importo mensile del contributo è determinato in relazione al livello di isogravità ed al valore dell' I.S.E.E. socio sanitario.
2. L'importo mensile massimo del contributo è definito come segue:

Tabella A

Misura massima dei contributi erogabili	
Livello di Isogravità	Contributo mensile €
III°	150,00
IV°	270,00
V°	350,00

3. Quando il valore dell'I.S.E.E. socio sanitario risulta minore / uguale ad € 9.000,00 viene erogato il massimo del contributo in corrispondenza del livello di isogravità accertato (tabella a );

4. Quando il valore dell'I.S.E.E. socio sanitario risulta maggiore di € 9.000,00 e minore / uguale ad € 16.500,00 il contributo mensile è calcolato sulla base del seguente criterio di calcolo:

$$I = V_{\max} - (n\% \text{ dell' I.S.E.E. eccedente } )$$

in cui:

I = rappresenta l'importo del contributo mensile erogabile;

**V<sub>max</sub>** = rappresenta il valore massimo del contributo erogabile in relazione al livello di isogravit ;

**I.S.E.E. eccedente** =   dato dalla differenza tra I.S.E.E. socio sanitario dell'assistito ed   9.000,00;

**n%** = rappresenta il **coefficiente percentuale** da applicare, che varia in relazione al livello di isogravit , tabella B<sup>1</sup>;

**Tabella B**

Coefficienti percentuali per il calcolo personalizzato del contributo	
Livello di Isogravit�	Coefficiente percentuale
III�	0,80%
IV�	1,25%
V�	1,15%

## CAPO IV

**Contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare.**

### Art. 10

#### Funzione

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nelle ipotesi in cui, per l'assistenza della persona anziana non autosufficiente, si faccia ricorso a personale privato (assistente familiare) regolarmente assunto.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo   richiesta l'esibizione del contratto di lavoro.

3. L'importo del contributo non deve mai superare la retribuzione mensile erogata al lavoratore, e risultante dal contratto di lavoro. Nelle ipotesi in cui il contributo stabilito dall'UVM ecceda tali limiti, l'erogazione   effettuata sino a concorrenza della retribuzione.

### Art. 11

#### Quantificazione dei contributi mensili

1. L'importo mensile del contributo   determinato in relazione al livello di isogravit  ed al valore dall' I.S.E.E. socio sanitario.

2. L'importo mensile massimo del contributo   definito nella tabella C.

**Tabella C**

Misura massima dei contributi erogabili	
Livello di Isogravit�	Contributo mensile �
III�	<b>300,00</b>
IV�	<b>400,00</b>
V�	<b>500,00</b>

<sup>1</sup> Il calcolo del contributo viene effettuato sottraendo da quello che risulterebbe il valore massimo erogabile in corrispondenza del livello di isogravit  un valore che corrisponde ad una determinata percentuale dell'importo dell'ISEE socio sanitario dell'assistito che eccede la soglia di   9.000.

Esempio di calcolo :

ISEE socio sanitario dell'assistito pari ad   12.000,00; livello di isogravit  V ;

1) si determina l'ISEE eccedente la soglia di   9.000,00 , 12.000 - 9.000 = 3.000;

2) si determina una percentuale dell'ISEE eccedente ( 3.000,00) che poi viene decurtata dall'importo massimo del contributo;

3) nell'esempio il valore da decurtare dall'importo massimo del contributo corrisponde all' 1,15% di   3.000, il coefficiente percentuale   quello riportato nella tabella B;

4) pertanto otteniamo:   350 - (3.000 x 0,0115) = 315,50  

3. Quando il valore dell'I.S.E.E. socio sanitario risulta minore / uguale ad € 9.000,00 viene erogato il massimo del contributo in corrispondenza del livello di isogravità accertato (tabella C).

4. Quando il valore dell'I.S.E.E. socio sanitario risulta maggiore di € 9.000,00 e minore / uguale ad € 18.000,00 il contributo mensile è calcolato in modo personalizzato. Si adotta il seguente criterio di calcolo:

$$I = V_{\max} - (n\% \text{ dell' I.S.E.E. eccedente } )$$

in cui:

I = rappresenta l'importo del contributo mensile erogabile;

V<sub>max</sub> = rappresenta il valore massimo del contributo erogabile in relazione al livello di isogravità, come definito nella tabella C;

I.S.E.E. eccedente = è dato dalla differenza tra I.S.E.E. socio sanitario ed € 9.000,00;

n% = rappresenta il **coefficiente percentuale** che varia in relazione allo scaglione di appartenenza determinato dal valore dell'I.S.E.E. socio sanitario, come indicato nella tabella D<sup>2</sup>.

Tabella D

Coefficienti percentuali per il calcolo personalizzato del contributo			
III° livello di Isogravità			
Scaglione I.S.E.E. socio sanitario €	9.000,01 – 12.000,00	12.000,01 – 15.000,00	15.000,01 – 18.000,00
Coefficiente percentuale	1,50%	2,00%	2,25%
IV° livello di Isogravità			
Scaglione I.S.E.E. socio sanitario €	9.000,01 – 12.000,00	12.000,01 – 15.000,00	15.000,01 – 18.000,00
Coefficiente percentuale	1,50%	2,00%	2,50%
V° livello di Isogravità			
Scaglione I.S.E.E. socio sanitario €	9.000,01 – 12.000,00	12.000,01 – 15.000,00	15.000,01 – 18.000,00
Coefficiente percentuale	1,50%	2,00%	2,50%

## CAPO V

### ART.12

#### Controlli

1.E' facoltà della Azienda procedere a controlli volti a verificare il mantenimento dei requisiti per la fruizione del contributo.

2.In caso di controlli l'utente è tenuto a produrre al Punto Insieme territorialmente competente, la documentazione richiesta, pena la sospensione/revoca del beneficio.

## CAPO VI

### Disposizioni Finali

#### Art. 13

<sup>2</sup> Il calcolo del contributo viene effettuato sottraendo da quello che risulterebbe il valore massimo erogabile in corrispondenza del livello di isogravità un valore che corrisponde ad una determinata percentuale dell'importo dell'ISEE socio sanitario dell'assistito che eccede la soglia di € 9.000.

Esempio di calcolo :

ISEE socio sanitario dell'assistito pari ad € 14.000,00; livello di isogravità IV°;

1) si determina l'ISEE eccedente la soglia di € 9.000,00, 14.000 – 9.000 = 5.000;

2) si determina una percentuale dell'ISEE eccedente (€ 5.000,00) che poi viene decurtata dall'importo massimo del contributo;

3) nell'esempio il valore da decurtare dall'importo massimo del contributo corrisponde al 2% di € 5.000, il coefficiente percentuale è quello riportato nella tabella D;

4) pertanto otteniamo: € 400 – (5.000 x 0,02) = 300 €

### **Divieto di cumulo**

1. I contributi di sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia ed i contributi finalizzati alla regolare assunzione dell'assistente familiare, non sono cumulabili.

2. L'aggiornamento del P.A.P., alla scadenza, può prevedere il passaggio dall'una all'altra forma di contributo, ove ne sussistano i requisiti.

In tal caso si dà corso alla variazione dal mese successivo a quella di scadenza del piano.

3. Nel caso in cui l'utente usufruisca di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie di tipo residenziale temporaneo superiori a 14 giorni, il contributo alla famiglia sarà sospeso fino al rientro a domicilio.

Non si procede alla sospensione del contributo, se destinato al pagamento di un assistente familiare. In quest'ultimo caso il beneficiario è tenuto a produrre mensilmente idonea documentazione attestante il mantenimento in essere del rapporto di lavoro.

4. Nel caso di inserimento definitivo in struttura residenziale/semi-residenziali tutte le tipologie di contributo saranno cessate.

### **Art. 14**

#### **Casi particolari**

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del P.A.P., venissero rilevate variazioni delle condizioni socio-sanitarie ed economiche, l'utente può inoltrare richiesta di rivalutazione al Punto Insieme competente territorialmente, allegando la relativa documentazione.

Il Punto Insieme, valutata la sussistenza dei requisiti posti alla base della richiesta, istruisce la pratica da sottoporre alla commissione U.V.M. per la redazione di un nuovo P.A.P.

- Nel caso in cui il nuovo P.A.P., preveda aumento o variazione del servizio (es. da contributo alla famiglia a contributo badante) l'utente, in caso di presenza di una lista di attesa sul servizio S.E.I., continuerà a percepire il contributo iniziale fino alla scadenza naturale del precedente P.A.P.
- Nel caso in cui, il nuovo P.A.P. preveda la sospensione/revoca/riduzione del contributo, si darà corso alla variazione dal mese successivo a quello della redazione del P.A.P.

2. In caso di morte del beneficiario, si dà seguito all'erogazione del contributo qualora il decesso sia avvenuto dal giorno 15 del mese.

Quanto all'erogazione delle mensilità spettanti al beneficiario deceduto, ai fini della liquidazione, gli eredi sono tenuti a presentare idoneo titolo successorio o apposita autocertificazione al Punto Insieme territorialmente competente. La documentazione necessaria dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso, pena la decadenza del diritto.

3. A scadenza del PAP, se non fosse possibile procedere alla rivalutazione senza soluzione di continuità, per ritardo nella produzione della documentazione da parte dell'utente, il contributo sarà sospeso per un massimo di tre mesi dalla data di scadenza del PAP stesso, mantenendo il diritto alla fruizione in caso di riattivazione.

Trascorso tale periodo il servizio è da ritenersi definitivamente cessato.

Alla riattivazione dal PAP, in nessun caso, saranno erogati arretrati.

E', in ogni caso, facoltà dell'utente riavviare la procedura per una nuova valutazione per l'inserimento in lista d'attesa.

### **Art. 15**

#### **Entrata in Vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione all'albo aziendale.

### **Art. 16**

#### **Finanziamento**

1. Gli interventi di Sostegno Economico Integrato sono finanziati utilizzando quota parte del Fondo regionale per la non autosufficienza e risorse messe a disposizione dagli Enti locali.

2. La Conferenza dei Sindaci della Versilia determina annualmente, mediante gli atti di programmazione zonale, le risorse complessive da destinare a tale tipologia di intervento.

**Art. 17**  
**Isorisorse**

Nelle ipotesi in cui l'importo del contributo mensile ecceda i limiti edittali massimi delle isorisorse come definiti nel “*Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani*” (D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370), ed entro i quali è previsto l'utilizzo del fondo regionale, la quota parte eccedente deve essere garantita utilizzando le risorse messe a disposizione dagli Enti Locali.

**Art. 18**  
**Rinvio**

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia alla L.R.T. 41/2005; alla L.R.T. 66/2008; al *Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente – area anziani*” approvato con D.G.R.T. del 22/03/2010, n. 370.